



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione sesta civile

nella persona del Consigliere delegato dott. Maria Grazia Savastano ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei procedimenti riuniti n. 703/18 e n. 745/2018 V.G., aventi ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza

DI

ANNUNZIATA C.F. _____), in proprio e nella qualità di erede dei Sigg.ri Mario (nato a _____ il _____ e deceduto il _____), di _____ Maria (nata a _____ il _____ e deceduta il _____ e Luciano (nato a _____ il _____ e deceduto il _____), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liguori (C.F. LGR MHL 58P14 F839K) e dall'avv.p. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN 90T17 F839C) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F 10 Centro Direzionale

RICORRENTE nel proced. R.G. 703/18

E

Luciana (_____) **nella qualità di procuratrice speciale ad agire ed incassare di** **FRANCESCO** (_____) in proprio e nella qualità di erede dei Sigg.ri Mario (nato a _____ il _____ e deceduto il _____), di _____ Maria (nata a _____ il _____ e deceduta il _____ e Luciano (nato a _____ il _____ e deceduto il _____), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liguori (C.F. LGR MHL 58P14 F839K) e dall'avv.p. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN 90T17 F839C) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F 10 Centro Direzionale

RICORRENTE nel proced. R.G. 745/18

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore.

RESISTENTE



Visti i ricorso riuniti con i quali i ricorrenti indicati in intestazione hanno richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli con citazione notificata in data 15.10.1984 dagli attori, Mario, Maria, Francesco e Annunziata avente per oggetto risarcimento danni per lesioni personali gravissime subite dal congiunto Luciano che ne causavano il successivo decesso, nell'incidente stradale verificatosi in data in Torre del Greco ;

rilevato che il processo, iscritto in primo grado al n. 33346/84 R.G. iniziato in primo grado con **notifica della citazione in data 15.10.1984** veniva deciso dal Tribunale di Napoli con sentenza **n. 5817/91 depositata il 15.4.91** che accoglieva la domanda condannando le parti convenute al pagamento della complessiva somma di £. 394.000.000 oltre alle spese di lite (**durata del primo grado: anni 6 e mesi 6**);

rilevato che la sentenza veniva appellata dall'assicurazione CIDAS S.p.A.con citazione notificata **in data 4.10.91** e il giudizio di appello, nel quale si costituivano gli appellati Mario, Maria. Annunziata e Francesco, si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.535/94 **depositata in data 2.3.94** che dichiarava la nullità del giudizio di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Bove Luigi (conducente del veicolo sul quale la vittima era trasportata (**durata del secondo grado: anni 2 , mesi 4 e gg. 26**));

rilevato che il giudizio veniva riassunto da Mario, Maria. Annunziata e Francesco con atto di **citazione notificato in data 1.6.1994** e il giudizio veniva deciso dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 628/1999, **depositata in data 1.2.1999**, che accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento delle somme di £. 284.000.000 in favore di Mario, £. 284.000.000 in favore di Maria, £. 142.000.000 in favore di Annunziata e £. 142.000.000 in favore di Francesco , oltre alle spese di lite (durata del giudizio di primo grado riassunto **anni 4 e mesi 8**) ;

rilevato che la sentenza veniva appellata dall'assicurazione Polaris S.p.A. (già CIDAS S.p.A).con citazione notificata **in data 23.4.1999** e il giudizio di appello, nel quale si costituivano gli appellati Mario, Maria, Annunziata e



Francesco, si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1787/2000 **depositata in data 10.7.2000** che accoglieva l'appello principale e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore di Mario, Maria, Annunziata e Francesco delle somme di £. 20.000.000 per danno morale iure hereditario e di £. 20.000.000 per risarcimento iure proprio del danno da rapporto parentale oltre le spese di lite (**durata del secondo giudizio di appello: 1 anno , 2 mesi e 17 gg.**).

rilevato che la sentenza veniva impugnata per cassazione da Mario, Maria, Annunziata e Francesco con ricorso notificato **in data 14.9.01** e il giudizio per cassazione si è concluso con sentenza della Corte di Cassazione n. 23294/2004, **depositata in data 14.12.04** che accoglieva il primo motivo del ricorso e dichiarava assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli (**durata del giudizio per cassazione: anni 3 e mesi 3**);

che il giudizio di rinvio veniva introdotto con citazione in riassunzione notificata da Mario, Maria, Annunziata e Francesco **in data 5.7.05** e il giudizio di rinvio, dopo la riunione con altro giudizio in riassunzione autonomamente introdotto dall'assicurazione, si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 53/11 **depositata in data 14.1.11** che confermava nel merito la decisione della sentenza n. 1787/00 del Corte di Appello di Napoli stabilendo tuttavia che l'assicurazione era tenuta al pagamento solo nei limiti del massimale assicurativo (**durata del giudizio di rinvio: anni 5, mesi 6 e gg. 9**);

rilevato che intanto in data era deceduto Mario lasciando unici eredi Maria, Francesco e Annunziata (con durata del terzo giudizio di appello fino alla sua morte di **anni 3**);

rilevato che la sentenza veniva impugnata per cassazione da Maria, Annunziata e Francesco anche nella qualità di eredi di Mario, con ricorso notificato **in data 15.2.12** e il giudizio per cassazione si concludeva con sentenza della Corte di Cassazione n. 19894/15 **depositata in data 6.10.15** che accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione (**durata del secondo giudizio per cassazione: anni 3, mesi 7 e gg.21**);



rilevato che intanto in data _____ era deceduta altresì _____ Maria, lasciando unici eredi _____ Francesco e _____ Annunziata (con durata del secondo giudizio per cassazione fino alla sua morte di **1 mese e 29 giorni**);

rilevato che il secondo giudizio di rinvio veniva introdotto con citazione in riassunzione notificata da _____ Annunziata e _____ Francesco anche nella qualità di eredi di _____ Mario e di _____ Maria **in data 4.11.15** e il secondo giudizio di rinvio si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3254/16 **depositata in data 12.9.16** che accoglieva la domanda di _____ Annunziata e _____ Francesco e condannava gli appellati in solido al pagamento delle somme liquidate nella sentenza n. 628/99 del Tribunale di Napoli e n. 1787/00 della Corte di Appello di Napoli, detratto l'importo di €. 32.826,00 , in favore di _____ Annunziata e di _____ Francesco oltre alle spese di lite (**durata del secondo giudizio di rinvio: mesi 10 e gg. 8**);

rilevato che la sentenza di appello n. 3254/16 **depositata in data 12.9.16** è passata in giudicato come da certificazione della cancelleria e che il giudizio presupposto ha avuto, dunque, una durata complessiva **di anni 28** e che la durata fino alla morte di _____ Mario è stata invece di **anni 21** e fino alla morte di _____ Maria di **anni 23 e mesi 8**;

considerato che nel caso di specie, la durata ragionevole va valutata in **anni 11** e cioè 3 anni per il primo grado, anni 2 per il primo giudizio di appello e 1 anno per ciascuna delle fasi successive alle riassunzioni e per i giudizi di legittimità (e perciò: **3 anni** per il primo grado, **2 anni** per il primo appello, **1 anno** per il primo grado in riassunzione; **1 anno** per il secondo giudizio di appello, **1 anno** per il primo giudizio di cassazione, **1 anno** per il terzo giudizio di appello, **1 anno** per il secondo giudizio di cassazione, **1 anno** per il quarto giudizio di appello) tenuto conto dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. Sezione VI civile, sentenza 21 maggio 2015, n. 10524) che, sulla base di analoghe affermazioni fatte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha chiarito che la durata ragionevole del giudizio ordinario civile va ragguagliata a tre anni per il primo grado, a due anni per il grado di appello, ad un anno per il giudizio di legittimità e ad un anno per le eventuali fasi successive (criterio, questo, poi esplicitamente recepito dal legislatore del 2012, con l'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001);

rilevato, pertanto, che il giudizio in esame nella sua intera durata eccede di **anni 17** il termine di durata ragionevole, e fino alla morte di _____ Mario eccede la



ragionevole durata di **anni 10** e fino alla morte di **Maria di anni 12 e mesi 8**, dovendo il giudice prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equa riparaione il solo periodo di durata irragionevole e non già l'intera durata del procedimento (cfr. Cass. civ. sez. I 3 gennaio 2008 n. 14; conforme Cass. civ. sez. I 23 aprile 2005 n. 8568);

valutati il grado di complessità della causa, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice e ritenuto che, in considerazione degli interessi coinvolti e del valore della causa e del relativo esito, appare equo riconoscere, ex art. 2056 c.c., a cia

scuna parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, l'importo di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata irragionevole, ex art. 2 bis comma 1 L. 89/01;

ritenuto che a ciascun ricorrente spetta sia il risarcimento *iure proprio* per l'irragionevole durata dell'intero processo di cui è stato parte, che ammonta a di €. 6.800,00 (€. 400,00 x 17) sia il risarcimento *iure hereditario* per la sua quota ereditaria del risarcimento spettante a ciascuno dei genitori per l'irragionevole durata fino al rispettivo decesso, e quindi di €. 2000,00 (€. 400,00 x 10 / 2) in relazione al risarcimento spettante a **Mario** e di €. 2.600,00 (€. 400,00 x 13 / 2) in relazione al risarcimento spettante a **Maria**;

rilevato che le spese del presente procedimento debbano essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i parametri per i procedimenti monitori e tenendo conto della maggiorazione prevista per l'assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* al pagamento senza dilazione in favore di **Annunziata** e di **Francesco**, delle seguenti somme per ciascuno: Euro 6800,00 a titolo di risarcimento *iure proprio*, €. 2000,00 quale erede di **Mario** e di €. 2.600,00 quale erede di **Maria**, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;



b) condanna altresì il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in Euro 151,40 per spese ed Euro 648,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso per spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Michele Liguori antistatario.

Napoli, 25.5.18

Consigliere delegato
dr. Maria Grazia Savastano

